CAMERA DEI DEPUTATI N. 2493-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: **CACCIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 gennaio 1985

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO

PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(ZAMBERLETTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 gennaio 1985

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186

Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2493 concernente la conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, recante norme sul trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, ed approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 1985, è volto a mantenere in servizio ufficiali superiori che altrimenti, per effetto della legge n. 804 del 1973 e successive proroghe, alla data del 31 dicembre 1984 avrebbero dovuto cessare dal servizio attivo prima del raggiungimento dei limiti di età, provocando così con effetti ingiusti e discriminatori, anche la dispersione di un patrimonio umano di esperienze e di risorse accumulate, data la loro formazione professionale.

D'altronde, i due rami del Parlamento, durante la discussione del bilancio 1985, avevano proposto ordini del giorno, accettati dal Governo, in cui si chiedeva al medesimo di voler affrontare con urgenza il problema dei colonnelli in SPAD, in quanto il disegno di legge n. 359 della Camera (atto del Senato n. 1046), approvato dalla Camera il 28 novembre 1984, non poteva avere l'approvazione del Senato a causa delle esigenze imposte dalla sessione di bilancio.

Proprio per questo, per venire incontro alle esigenze di miglior utilizzo dei circa 500 colonnelli, il Governo ha ritenuto, anche sulla base di disegni di legge giacenti nel nostro ramo del Parlamento, di voler iniziare ad utilizzare tali capacità professionali, organizzative, tecniche ed umane in modo razionale e nuovo.

Questa scelta consiste nel mettere a disposizione della nascente organizzazione periferica della Protezione civile questi ufficiali. Ciò permetterà al Servizio della Protezione civile di avere in ogni provincia e regione ufficiali con adeguata esperienza, organizzati nei nuclei operativi, in modo da far fronte, all'eventuale manifestarsi di calamità naturali o disastri, con più capacità operativa e nello stesso tempo con una già attuata integrazione dei vari operatori, come si è potuto appurare nelle passate tragiche esperienze, quando si è armonicamente lavorato con l'integrazione delle Forze armate e della Protezione civile, dando risultati di prontezza ed efficienza da tutti auspicati.

L'approvazione di questo disegno di legge di conversione permetterà di avere così a disposizione questi colonnelli, in attesa che il Senato approvi il disegno di legge n. 1046 (atto della Camera n. 359), senza la preoccupazione di disservizi o di perdita di questi uomini che si troverebbero ad essere dei « cassaintegrati » da parte dello Stato con sprechi di questo patrimonio preparato dallo Stato stesso.

L'importanza di questo prolungamento è tale che ritengo, nella ipotesi di una impossibilità di riuscire ad approvare la

legge sopracitata, non debba escludersi la possibilità anche nei prossimi mesi di prolungare la proroga sino al 31 dicembre 1985, proprio per avere la possibilità di non disperdere la potenzialità che questi 500 colonnelli rappresentano per l'Amministrazione dello Stato e per la loro nuova utilizzazione.

Per questo chiedo, a nome della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, che la Camera si pronunci in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in questione.

CACCIA, *Relatore.*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 349 del 20 dicembre 1984.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Considerato che con proposta di legge presentata al Parlamento l'11 agosto 1983 ed approvata dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1984 vengono riordinate le norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Considerato che la predetta proposta non potrà essere definitivamente approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 1984, data sotto la quale cesserebbero contemporaneamente dal servizio attivo numerosi ufficiali, con grave pregiudizio per la funzionalità delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Preso atto degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione della discussione alla Camera dei deputati della citata proposta di legge il giorno 28 novembre 1984 e nel corso dell'esame al Senato della legge finanziaria per il 1985 il giorno 6 dicembre 1984;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, i colonnelli ed i capitani di vascello già richiamati dall'aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e quelli che saranno collocati nella predetta posizione di stato il 31 dicembre 1984 in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984, previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985.

2. I colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio in applicazione del precedente comma 1 saranno impiegati per far fronte a urgenti ed indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 376 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — VISENTINI — GORIA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI